



REGIONE LIGURIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

**DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL GRUPPO
CONSILIARE REGIONALE LEGA NORD LIGURIA-PADANIA**

Maurizio TORTEROLO.....

Francesco BRUZZONE.....

Edoardo RIXI

AVENTE AD OGGETTO:

**“Disciplina della pesca nelle acque interne e per la
tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico,
modifiche alla Legge Regionale n. 21/2004”**

GENOVA, 12 GIUGNO 2013

RELAZIONE

La presente proposta di legge è un'iniziativa dei Consiglieri Regionali aderenti al Gruppo Consigliare Regionale Lega Nord Liguria-Padania.

Con la presente proposta di legge si intende modificare la Legge Regionale del 16.11.2004 n. 21 relativa alle norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

In particolare, nel redigere il seguente testo normativo, sono state accolte le istanze provenienti dalle principali Associazioni dei pescasportivi delle diverse provincie liguri, F.I.P.S.A.S. in primis, tenendo altresì conto di quanto emerso dal tavolo tecnico regionale che ha visto partecipare tutte le Provincie della Liguria, un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste, uno dell'Università degli Studi di Genova e uno per ciascuna Associazione sportiva di pescatori che ha risalto a livello regionale – ENALCACCIA Pesca e Tiro, AICS Settore Pesca, Comitato Regionale Liguria F.I.P.S.A.S., ARCI Pesca, Ass. Libera Pesca.

Lo spirito delle modifiche presentate si riferisce, da una parte, alla semplificazione burocratica prevedendo l'eliminazione del tesserino cartaceo – che comporta anche un risparmio per i pescatori eliminando le marche da bollo – che verrà sostituito dalla semplice attestazione di versamento e, dall'altra, senza esborso alcuno per la Regione, alla cronica mancanza di risorse in cui versano le Amministrazioni Provinciali, da destinare alla Pesca che rendono di estrema importanza le modifiche all'Art. 7 comma 1, all'Art. 23 comma 5 a all'Art. 24 comma 2 e 3.

Vengono, altresì, innalzate le sanzioni previste per chi esercita la pesca senza aver provveduto al versamento previsto dalla Legge e prorogata la commissione tecnico/consultiva Regionale.

* * * * *

Art. 1

(Modifica dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Competenze della Regione))

Al comma 1, vengono ridefinite le competenze della Regione relative ai criteri ed alle linee guida che la stessa fornirà per una corretta disciplina della pesca e gestione delle acque interne, anche per armonizzare al meglio la gestione delle acque interne che ricadono in Province diverse.

Art. 2

(Modifica dell'art. 2, comma 3, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Competenze della Regione))

Al comma 3, viene introdotto il principio secondo cui la Regione, prima predispone i modelli di tesserino regionale e poi fornisce alle Province le linee guida per definirne criteri di rilascio, validità etc..

Art. 3

(Modifica dell'art. 5, comma 2 punto 5., della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Carta ittica provinciale))

Al comma 5, viene modificata la possibilità di modificare la disciplina dell'immissione del materiale ittico all'interno delle carte ittiche provinciali consentendo così una più efficace opera di ripopolamento dei corsi d'acqua e dei laghi sia, esemplificativamente ed ex multis, per quanto riguarda le competizioni sportive che per la progettualità ripopolative a lungo termine attraverso

l'immissione di avannotti.

Art. 4

(Modifica dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riserve turistiche))

Al comma 1, viene introdotto il principio secondo cui possono essere concesse deroghe alla percentuale da destinare, nelle acque di categoria B, alla costituzione di riserve turistiche, in base alla carta ittica di ogni rispettiva Provincia e dopo l'approvazione della relativa Commissione Consultiva Provinciale. Si precisa che, in tale campo, l'autonomia decisionale in ordine all'aumento delle riserve turistiche è in capo alle Province, tale precisazione si rende necessaria poiché nel tavolo tecnico regionale la Provincia di Genova aveva manifestato la volontà di non aumentare il numero delle riserve, con il dettato proposto ciò, va da sé, sarà possibile.

Art. 5

(Modifica dell'art. 7, comma 2, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riserve turistiche))

Viene abrogato il comma 2 essendo state soppresse le Comunità Montane.

Art. 6

(Modifica dell'art. 8 della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Esercizio della pesca))

Nell'ottica già evidenziata di voler ridurre gli aspetti burocratici legati all'esercizio della pesca sportiva, anche attraverso la eliminazione del tesserino cartaceo e di cui meglio al prossimo articolo, viene abrogato il comma 3 dell'art. 8.

Art. 7

(Modifica dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

Al comma 1, viene introdotta la modifica relativa la tesserino/licenza di pesca, cosa che consentirà un risparmio per i pescatori di circa 30 euro ad oggi determinati dalle marche da bollo necessarie per il rilascio del medesimo, che verrà sostituito dalla semplice ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui verranno riportati, tra gli altri, i dati anagrafici del pescatore. Tali licenze avranno validità su tutto il territorio nazionale.

Art. 8

(Modifica dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

Al comma 2, viene abrogata la lettera a) del previgente comma poiché il tipo di licenza di pesca ivi denominata A, atta a consentire lo svolgimento professionale della pesca in acque interne, non ha più ragione di esistere visto che non vi è nessuno che la pratica più.

Art. 9

(Modifica dell'art. 9, comma 3, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

Il comma 3 viene abrogato quale conseguenza dell'eliminazione della licenza di tipo A.

Art. 10

(Modifica dell'art. 9, comma 4, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

Il comma 4 viene abrogato quale conseguenza dell'eliminazione della licenza di tipo A.

Art. 11

(Modifica dell'art. 9, comma 5, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

Al comma 5, viene introdotta una modifica conseguente all'eliminazione del tesserino/licenza di pesca cartaceo.

Artt. 12, 13 e 14

(Modifica dell'art. 10, comma 1, 2 e 3, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Validità delle licenze di pesca))

Ai commi 1 e 2, vengono introdotte modifiche conseguenti all'eliminazione (nuovo art. 9) del tesserino/licenza di pesca.

Il comma 3, viene abrogato per i medesimi motivi.

Art. 15

(Modifica dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Tasse sulle concessioni regionali))

Al comma 1, viene introdotta una modifica conseguente al novellato art. 9.

Art. 16

(Modifica dell'art. 11, comma 2, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Tasse sulle concessioni regionali))

Al comma 2, viene diminuito il costo delle licenze di pesca per i minori di anni 16 che non devono avere più il consenso di chi esercita la patria potestà su di loro, inoltre viene introdotta la facoltà per i portatori di Handicap di cui all'art. 3 L. 104/92, di richiedere alle Province l'emissione di permessi gratuiti di pesca.

Art. 17

(Modifica dell'art. 11, comma 3, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Tasse sulle concessioni regionali))

Al comma 3, viene introdotta una modifica conseguente al novellato art. 9.

Art. 18

(Modifica dell'art. 11, comma 4, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Tasse sulle concessioni regionali))

Al comma 4, viene semplificata la possibilità di richiedere permessi cumulativi di pesca in occasione di manifestazioni di alieutiche per scuole o disabili organizzate da Associazioni del settore o da enti pubblici.

Art. 19

(Modifica dell'art. 23, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Sanzioni amministrative))

Al comma 1, viene modificata la lettera a) innalzando le sanzioni, anche per l'eventuale recidiva, relative all'esercizio della pesca senza aver effettuato il versamento previsto dalla Legge.

Art. 20

(Modifica dell'art. 23, comma 5, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Sanzioni amministrative))

Al comma 5, viene introdotto il principio secondo il quale, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitati dalle Province territorialmente competenti debbano, dalle stesse, essere obbligatoriamente utilizzati per le operazioni di gestione delle acque interne creando nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa. Il tutto per veicolare le risorse provenienti dalle sanzioni sulle attività pescasportive verso la gestione delle acque all'uopo utilizzate.

Art. 21

(Modifica dell'art. 24, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca))

Al comma 1, viene innalzata la percentuale da destinarsi alle Province dei proventi della tassa sulle licenze di pesca consentendo alle stesse di poter fruire di maggiori introiti da destinarsi alla gestione delle acque interne.

Art. 22

(Modifica dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca))

Al comma 2, viene innalzata la percentuale da destinarsi alle Province dei proventi della sovrattassa sulle licenze di pesca consentendo alle stesse di poter fruire di maggiori introiti da destinarsi alla gestione delle acque interne.

Art. 23

(Modifica dell'art. 24, con inserimento del comma 2 *bis*, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca))

Viene inserito un nuovo comma, il 3, che obbliga le Province ad utilizzare tutti i trasferimenti provenienti dalla regione ed inerenti la pesca nelle acque interne per la gestione delle medesime con creazione, nel bilancio, provinciale, di apposito capitolo di spesa.

Art. 24

(Modifica dell'art. 25, con inserimento del comma 1 *bis*, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Norma transitoria))

Viene inserito un nuovo comma, che proroga di anni uno la commissione tecnico-consulativa regionale che attualmente si occupa della materia legata al riordino della gestione delle acque interne. Ciò consentirà di proseguire nelle ulteriori attività di studio delle possibili, e necessarie, riforme delle norme preposte.

PROPOSTA DI LEGGE

“Disciplina della pesca nelle acque interne e per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico, modifiche alla Legge Regionale n. 21/2004”

Articolo 1

(Modifica dell’art. 2, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Competenze della Regione))

1. Il comma 1, dell’articolo 2, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentite le Province interessate e la Commissione tecnico-consultiva regionale, stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca e gestione delle acque interne da parte delle Province, anche per armonizzare la gestione della pesca nelle acque che ricadono su province diverse. In particolare stabilisce:

- a) Le linee guida per la realizzazione delle carte ittiche provinciali di cui all’articolo 5,
- b) I criteri per l’introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l’immissione ai fini alieutici di specie ittiche;
- c) I criteri per la classificazione delle acque in relazione alla qualità ambientale e alla destinazione a fini della gestione della pesca;
- d) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d’acqua da destinare alle funzioni di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione;
- e) i compiti delle associazioni di pescasportiva;
- f) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche e i lavori in alveo, nonché per il ripristino delle zone interessate, ai fini della tutela dell’ecosistema acquatico;
- g) i criteri per la disciplina dell’uso delle acque pubbliche a tutela dell’idrofauna;
- h) le modalità per il risarcimento del danno di cui all’articolo 18.”.

Articolo 2

(Modifica dell’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Competenze della Regione))

1. Al comma 3, dell’articolo 2, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “La Regione predispone i modelli di licenza di pesca” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione predispone i modelli di tesserino regionale e stabilisce le linee guida per definire:
 - a) le tipologie di tesserino;
 - b) la validità;
 - c) i criteri per la predisposizione;
 - d) i criteri per il rilascio.”.

Articolo 3

(Modifica dell’art. 5, comma 2, lettera b), punto 5., della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle

acque interne (Carta ittica provinciale))

1. Al punto 5. della lettera b), del comma 2, dell'art. 2 della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: "di materiale ittico" sono aggiunte le seguenti: "per le diverse finalità;".

Articolo 4

(Modifica dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riserve turistiche))

1. Al comma 1, dell'articolo 7, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: "mediante apposite convenzioni." sono aggiunte le seguenti: "Possono essere concesse deroghe alla percentuale da destinare, nelle acque di categoria B, alla costituzione di riserve turistiche , in base alla carta ittica di ogni rispettiva Provincia e dopo l'approvazione della relativa Commissione Consultiva Provinciale."

Articolo 5

(Modifica dell'art. 7, comma 2, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riserve turistiche))

1. Il comma 2, dell'articolo 7, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 6

(Modifica dell'art. 8, comma 3, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Esercizio della pesca))

1. Il comma 3, dell'articolo 8, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 7

(Modifica dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

1. Al comma 1, dell'articolo 9, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "rilasciate dalle Province di residenza secondo modelli stabiliti dalla Regione ed hanno validità su tutto il territorio nazionale; potranno essere inoltre rilasciate dalle Associazioni di pescasportiva su mandato delle Province di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "costituite dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento recante la tipologia di licenza di cui al comma 2. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido. Le licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale."

Art. 8

(Modifica dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

1. Al comma 2, dell'articolo 9, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole "di quattro tipi" sono sostituite dalle parole "di tre tipi" e la lettera a) è soppressa.

Art. 9

(Modifica dell'art. 9, comma 3, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

1. Il comma 3, dell'articolo 9, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 10

(Modifica dell'art. 9, comma 4, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

1. Il comma 4, dell'articolo 9, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 11

(Modifica dell'art. 9, comma 5, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Licenze di pesca))

1. Il comma 5, dell'articolo 9, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "per ogni tipo di licenza di pesca. Su tali registri, nonché sulle licenze," sono sostituite dalle seguenti: "sui quali".

Art. 12

(Modifica dell'art. 10, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Validità delle licenze di pesca))

1. Il comma 1, dell'articolo 10, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "A, B, C hanno validità di sei anni dalla data del rilascio e le licenze di tipo D" sono sostituite dalle seguenti: "B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 11 della presente legge e le licenze di tipo D".

Art. 13

(Modifica dell'art. 10, comma 2, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque

interne (Validità delle licenze di pesca))

1. Al comma 2, dell'articolo 10, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di residenza." sono sostituite dalle seguenti: "ad accompagnare la ricevuta del versamento con un valido documento di identità."

Art. 14

(Modifica dell'art. 10, comma 3, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Validità delle licenze di pesca))

1. Il comma 3, dell'articolo 10, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 15

(Modifica dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Tasse sulle concessioni regionali))

1. Al comma 1, dell'articolo 11, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "a partire dall'anno 2000 i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola Provincia." sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola Provincia sui quali devono essere riportati i dati indicati all'articolo 9 della presente legge."

Art. 16

(Modifica dell'art. 11, comma 2, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Tasse sulle concessioni regionali))

1. Al comma 2, dell'articolo 11 della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; per i soggetti di età inferiore ad anni sedici, previo assenso di chi esercita la patria potestà sugli stessi e per i portatori di grave handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono rilasciate gratuitamente le licenze di tipo B e C." sono sostituite dalle seguenti: "B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e ridotto ad un decimo per i soggetti di età inferiore ad anni sedici; per i portatori di grave handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono rilasciati dalle Province permessi gratuiti di pesca dilettantistica."

Art. 17

(Modifica dell'art. 11, comma 3, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque

interne (Tasse sulle concessioni regionali))

1. Al comma 3, dell'articolo 11, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "di versamento e, comunque, non oltre la validità della licenza di pesca; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno." sono sostituite dalle seguenti: "di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno."

Art. 18

(Modifica dell'art. 11, comma 4, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Tasse sulle concessioni regionali))

1. Al comma 4, dell'articolo 11, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole "il rilascio di una licenza collettiva valida per la durata della manifestazione, previo versamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "un permesso collettivo valido per la durata della manifestazione, previo versamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1."

Art. 19

(Modifica dell'art. 23, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Sanzioni amministrative))

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 23, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita della seguente:

"a) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per l'esercizio della pesca senza aver senza avere effettuato il versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 11 della presente legge; da euro 600,00 a euro 3.000,00 nel caso di recidiva;"

Art. 20

(Modifica dell'art. 23, comma 5, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Sanzioni amministrative))

1. Al comma 5, dell'articolo 23, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "utilizzati per le operazioni di gestione." sono sostituite dalle seguenti: "obbligatoriamente utilizzati per le operazioni di gestione delle acque interne con apposito capitolo di Spesa vincolato allo scopo."

Art. 21

(Modifica dell'art. 24, comma 1, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca))

1. Al comma 1, dell'articolo 24, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "settanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "novanta per cento".

Art. 22

(Modifica dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca))

1. Al comma 2, dell'articolo 24, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "novanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cento per cento".

Art. 23

(Modifica dell'art. 24, con inserimento del comma 2 *bis*, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca))

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 24, della l.r. 21/2004 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"2 *bis*. Tutti i trasferimenti alle Province da parte della Regione inerenti la pesca nelle acque interne dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per le operazioni di gestione delle acque Interne con apposito capitolo di Spesa vincolato allo scopo."

Art. 24

(Modifica dell'art. 25, con inserimento del comma 1 *bis*, della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne (Norma transitoria))

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 25 della l.r. 21/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"1 *bis*. Alla prossima scadenza viene prorogata per anni uno la durata della commissione tecnico-consultiva regionale per la modifica della Legge Regionale, 16 novembre 2004, n. 1."

Articolo 25

(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente Legge, rispetto alla Legge Regionale 16 novembre 2004 n. 21, non comporta modifiche relativamente agli oneri della Regione.